

dossier

XIX Legislatura

3 settembre 2025

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

D.L. n. 116/2025 - A.S. n. 1625



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 525



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9559 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 429

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
Articolo 1, comma 1. lett. <i>a</i>) (<i>Albo nazionale dei gestori ambientali</i>)	7
Articolo 1, comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) (<i>Abbandono di rifiuti</i>)	11
Articolo 1, comma 1, lettera <i>d</i>) (<i>Gestione non autorizzata di rifiuti</i>)	20
Articolo 1, comma 1 lett. <i>e</i>) (<i>Disposizioni in materia di combustione illecita di rifiuti</i>).....	26
Articolo 1, comma 1 lett. <i>f</i>) (<i>Disposizioni in materia di registri di carico e scarico e di formulari</i>).....	31
Articolo 1, comma 1 lett. <i>g</i>) (<i>Spedizione illegale di rifiuti</i>)	35
Articolo 1, comma 1 lett. <i>h</i>) (<i>Aggravante dell'attività di impresa e delitti colposi</i>)	37
Articolo 2 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	39
Articolo 3 (<i>Arresto in flagranza differita</i>).....	46
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146</i>).....	51
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>)	53
Articolo 6 (<i>Responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione di reati ambientali</i>)	55
Articolo 7 (<i>Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</i>)	66
Articolo 8 (<i>Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i>)	68
Articolo 9 (<i>Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi</i>).....	71
Articolo 10 (<i>Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi</i>)	78
Articolo 11 (<i>Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche</i>)	80
Articolo 12 (<i>Entrata in vigore</i>).....	83

PREMESSA

Il decreto-legge in esame introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle **attività illecite in materia di rifiuti** e per la bonifica dell'area denominata **Terra dei fuochi**.

La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che l'intervento normativo in esame trova fondamento «nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla [sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo \(CEDU\) del 30 gennaio 2025](#), e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un **Piano d'azione**».

Con la **sentenza del 30 gennaio 2025**, la Prima sezione della Corte EDU si è pronunciata sul ricorso (Canavacciuolo e altri c. Italia) di molti cittadini italiani residenti nella c.d. **Terra dei fuochi**, ammalatisi di tumore o parenti di persone ammalatesi e morte per patologie oncologiche. Nella citata sentenza la Corte, per un verso, riconosce che le misure che gli Stati devono adottare per proteggere la vita dei cittadini da fattori generalizzati e collettivi ricadono nel margine di **apprezzamento discrezionale** di ciascuno Stato sottoscrittore. Tuttavia, nel caso di specie la Corte riconosce come pacifico che il fenomeno dell'inquinamento del terreno e delle falde acquifere, conseguente alla gestione del ciclo dei rifiuti, è stato vasto e profondo. La Corte EDU, inoltre, constata che nonostante i numerosi interventi succedutisi negli anni nessun deciso miglioramento è stato apportato sotto il profilo della bonifica dei terreni.

Venendo da ultimo all'efficacia dei procedimenti penali in materia di danno ambientale, al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti e all'informazione resa al pubblico sul tema, la Corte EDU considera non soddisfacente l'operato complessivo delle autorità italiane. Per tali motivi, la Prima sezione considera **inadempiti gli obblighi di protezione** e, dunque, violato l'art. 2 CEDU.

Inoltre, data la portata e le caratteristiche della causa e della violazione constatata, la Corte EDU ritiene di conferire alla propria pronuncia la natura di "**sentenza pilota**" sulla cui esecuzione dovrà vigilare il Comitato dei ministri. Senonché, in via eccezionale e sempre a causa dei connotati particolari della vicenda considerata, la Corte detta alcuni **spunti operativi** cui l'Italia dovrà attenersi. Il nostro Paese dovrà mettere in atto – pur partendo dai parziali sforzi già profusi – **entro due anni dalla data di notifica della sentenza**, una **strategia complessiva e coerente per la bonifica dei siti e per la prevenzione dei pericoli per la salute** e dovrà istituire un'**autorità indipendente** per il relativo monitoraggio nonché una piattaforma informativa accessibile al pubblico (per maggiori approfondimenti si consulti il [Quaderno n. 21](#) della rassegna delle sentenze della Corte EDU curata dal **Servizio Avvocatura della Camera dei deputati**).

Sul tema si ricorda, inoltre, la recente adozione della [direttiva \(UE\) 2024/1203](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla **tutela penale dell'ambiente**, la quale sostituisce la direttiva 2008/99/CE, prevedendo, altresì, che cessi di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro

l'inquinamento delle navi (entrambe le direttive previgenti sono state recepite nell'ordinamento italiano con il [decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121](#)).

In sintesi, la direttiva (UE) 2024/1203 individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono **reato**, riprendendo ed integrando quanto disposto dalle direttive previgenti. La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari. Ulteriori aspetti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano, tra l'altro, le circostanze **aggravanti** e **attenuanti**, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una **strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali**.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il **21 maggio 2026**. L'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la **legge di delegazione europea 2024** ([legge n. 91 del 2025](#)) che all'art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega (per approfondimenti si consulti il relativo [dossier di documentazione](#)).

Articolo 1, comma 1, lett. a)
(Albo nazionale dei gestori ambientali)

L'**articolo 1, comma 1, lett. a)** prevede una particolare **disciplina sanzionatoria per l'impresa** che, esercitando abusivamente l'attività di trasporto di cose per conto di terzi, **commetta una violazione delle disposizioni del codice dell'ambiente.**

Il **comma 1, lett. a)** prevede modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in particolare si introduce all'articolo 212, dopo il comma 19-*bis*, il comma 19-*ter*. Tale comma prevede che, fermo il reato di cui all'articolo 256 che punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta (recante il sistema delle sanzioni del codice dell'ambiente) nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, anche alla sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a due mesi dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 ottobre 1981, n. 689 (che prevede la disciplina generale delle sanzioni amministrative) o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Si precisa che l'**art. 256 del Codice dell'ambiente** disciplina i reati relativi alla gestione dei rifiuti. In particolare, punisce la realizzazione o la gestione di discariche non autorizzate, l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, e l'immissione di rifiuti nelle acque. Le sanzioni variano a seconda della tipologia di rifiuto e della gravità della condotta, potendo comportare pene detentive e/o pecuniarie.

Particolare rilievo assume nel sistema della tracciabilità dei rifiuti la disciplina **dell'art. 212 del Codice dell'ambiente** su cui incide la norma in commento.

In proposito si ricorda che l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) è disciplinato all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 che ne individua i caratteri salienti rimandando ad un Decreto Ministeriale (in proposito è intervenuto il D.M. n. 120/2014) ogni più opportuna definizione in ordine ad attribuzioni e modalità di organizzazione dell'Albo, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, nonché dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

L'importanza dell'iscrizione all'ANGA è dovuta all'abilitazione che questa garantisce alle imprese iscritte ed è originata dalla necessità di un espresso riconoscimento autorizzatorio alle imprese che svolgono attività in ambito ambientale. Ciò anche al fine

di una costante e corretta verifica della **tracciabilità dei rifiuti** stessi per tutto il loro ciclo di vita.

La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente e deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Ai fini dell'iscrizione le imprese interessate devono dimostrare il possesso di requisiti e condizioni imposte dal legislatore che attengono non solo all'aspetto prettamente soggettivo, relativamente a coloro che gestiscono la governance dell'impresa ma anche all'impresa stessa in termini di idoneità tecnica e capacità finanziaria. Inoltre, l'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 173 del DM n. 120/2014.

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono individuate dall'articolo 212 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006. L'iscrizione all'Albo si articola in specifiche Categorie (e sottocategorie) di iscrizione in riferimento alle specifiche attività svolte dall'impresa.

Il comma 5 dell'art. 212 stabilisce che “sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli”.

Quanto all'introduzione del **comma 19-ter** nell'ambito dell'art. 212, si evidenzia che con la clausola di salvezza “fermo il reato di cui all'articolo 256” si intende risolvere in radice il problema dei rapporti tra la fattispecie descritta dall'art. 19 ter rispetto alla fattispecie di reato di cui all'art. 256. Quindi, fatte salve le eventuali sanzioni penali, si introduce uno specifico sistema sanzionatorio di natura amministrativa che si cumula con la sanzione penale.

Si segnala che il **cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa**, nei confronti dello stesso soggetto per un medesimo fatto materiale punito sia in sede penale che con sanzione amministrativa, va contemperato con il rispetto del principio del ne bis in idem (articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), in virtù del quale si tende ad evitare il cumulo di sanzioni penali e amministrative quando si riferiscono alla stessa condotta. Il divieto di "bis in idem", alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, non opera allorché i diversi procedimenti penale ed amministrativo sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, in particolare consistendo il primo nel perseguimento di finalità complementari, nella prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, nel grado di coordinamento probatorio tra essi e nella circostanza che, nel commisurare la seconda sanzione, possa tenersi conto della sanzione irrogata per prima, in modo da evitare un eccessivo carico sanzionatorio per il medesimo fatto.

La fattispecie dell'art. **19-ter** introduce per le specifiche condotte ivi previste delle sanzioni amministrative, che si aggiungono a quelle già previste per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, quali la sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge **6 giugno 1974, n. 298** da quindici giorni a due mesi.

Si precisa che la **l. n. 298/1974**, regola l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché la disciplina degli autotrasporti di cose sia in conto terzi che in conto proprio. In particolare regola le modalità, i requisiti, le variazioni e le condizioni per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose, nonché le sanzioni disciplinari in cui potrebbero incorrere le imprese quali l'ammonizione, la censura, la sospensione o la radiazione dal suddetto albo. La stessa legge regola, inoltre, le condotte di chi esercita l'attività di trasportatore senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo.

Si precisa che, per quanto concerne **le sanzioni di natura amministrativa previste dal Codice dell'ambiente**, l'art. 262 del medesimo codice prevede che, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione (previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Infine la norma in commento accomuna le ipotesi di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 *bis* della legge 24 ottobre 1981, n. 689 (riferito quindi agli illeciti di natura amministrativa) alle ipotesi di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, che si riferisce alla reiterazione di illeciti di natura penale, prevedendo che per entrambi i casi si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)	Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
Commi da 1 a 19- <i>bis</i> <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	<p>previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.</p>

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c)
(Abbandono di rifiuti)

L'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), reca modifiche al Codice dell'ambiente finalizzate a riformare le fattispecie penali che sanzionano condotte di abbandono di rifiuti, attraverso la previsione di tre distinti reati: l'abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale, il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) introduce una serie di novelle all'articolo 255 del [decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di abbandono di rifiuti non pericolosi](#).

Nella versione previgente, la tutela penalistica contro l'abbandono di rifiuti era affidata esclusivamente agli articoli 255 e 256, comma 2, del Codice dell'ambiente. In particolare, l'art. 255, al comma 1, sanzionava penalmente tre condotte - **abbandono, deposito ed immissione nelle acque superficiali o sotterranee** - legate alla violazione dei divieti di natura amministrativa previsti dalle seguenti disposizioni del medesimo codice:

- ✓ l'art. 192, commi 1 e 2, che vieta espressamente l'abbandono, il deposito e l'immissione dei rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee;
- ✓ l'art. 226, comma 2, che contiene il divieto di immissione, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- ✓ l'art. 231, commi 1 e 2, che prevede l'obbligo di conferire a centri di raccolta specializzati i veicoli a motore e i rimorchi.

Si ricorda, inoltre, che la descritta fattispecie era **originariamente punita con una sanzione amministrativa pecuniaria** (da 300 a 3.000 euro). Successivamente, l'illecito amministrativo è stato tramutato **in reato contravvenzionale** mediante la sostituzione della sanzione amministrativa **con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio** nel caso di abbandono di **rifiuti pericolosi** (art. 6-ter del [decreto-legge n. 105 del 2023](#), conv. con [legge n. 137 del 2023](#)).

Il comma 1-bis dell'art. 255, inserito dalla [legge n. 221 del 2015](#) (art. 40, comma 1, lett. b), punisce la **violazione del divieto di abbandono dei rifiuti di «piccolissime dimensioni»**, elencati in modo non tassativo dalla dall'art. 232-ter, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro, aumentata fino al doppio nel caso di abbandono dei prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis.

L'art. 256, comma 2, sanzionava, inoltre, i titolari di imprese e i responsabili di enti, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione del divieto prescritto dall'art. 192 del Codice dell'ambiente. Quanto al trattamento sanzionatorio, la disposizione in commento prevedeva l'applicazione della pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, in caso di rifiuti non pericolosi e con entrambe le pene in caso di rifiuti pericolosi.

In tale quadro, si inseriscono le modifiche apportate dal provvedimento in esame. In particolare, con l'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1)**, viene sostituito il comma 1 dell'art. 255, al fine, da un lato, di **inasprire il trattamento sanzionatorio** applicabile alle ipotesi di **abbandono di rifiuti non pericolosi**, con la previsione di un'ammenda da **1.500 a 18.000 euro** (in luogo della precedente compresa tra 1.000 e 10.000 euro), dall'altro lato, di introdurre una nuova disposizione concernente le ipotesi in cui l'abbandono o il deposito dei rifiuti vengano effettuati **mediante l'utilizzo di veicoli a motore**. Ove ricorra tale circostanza, al conducente del veicolo si applica la **sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi**, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

Si ricorda che l'istituto della sospensione della patente rientra tra le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della strada e comporta il **ritiro materiale della patente** per un tempo variabile, secondo le diverse disposizioni che la prevedono. La disposizione fondamentale che regola la **procedura della sospensione** è l'articolo 218 del Codice della strada, il quale prevede essenzialmente i seguenti passaggi:

- ✓ l'accertamento della violazione che comporta la sospensione da parte dell'autorità preposta;
- ✓ ritiro della patente con menzione di tale ritiro nel verbale di accertamento;
- ✓ invio, entro 5 giorni, da parte dell'organo accertatore della patente, unitamente alla copia del predetto verbale, al prefetto competente per territorio;
- ✓ possibilità per il titolare della patente, entro 15 giorni dall'accertamento della violazione, di chiedere al prefetto un permesso temporaneo di guida per motivi di lavoro. Se il prefetto accoglie la richiesta, ne specifica i dettagli di giorni e fascia oraria. Il periodo di sospensione è aumentato corrispondentemente al tempo del permesso temporaneo di guida;
- ✓ alla fine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto.

La sospensione è impugnabile innanzi al giudice civile.

Rimane, invece, ferma la descrizione della fattispecie, che comprende le condotte di **abbandono, deposito ed immissione nelle acque superficiali o sotterranee**, commesse in violazione dei divieti previsti dalle seguenti disposizioni del medesimo codice:

- ✓ l'art. 192, commi 1 e 2, che vieta espressamente l'abbandono, il deposito e l'immissione dei rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee;
- ✓ l'art. 226, comma 2, che contiene il divieto di immissione, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, di imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- ✓ l'art. 231, commi 1 e 2, che prevede l'obbligo di conferire a centri di raccolta specializzati i veicoli a motore e i rimorchi.

L'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2)**, inserisce inoltre un **nuovo comma 1.1** nell'art. 255, che delinea una fattispecie distinta, soggettivamente qualificata, in

quanto riferita esclusivamente ai **titolari di imprese e responsabili di enti**, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui al citato articolo 192, commi 1 e 2. Tale fattispecie contravvenzionale è punita con una **sanzione più grave**, consistente nell'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

Va segnalato che tale ipotesi, prevista dal nuovo comma 1.1 dell'art. 255 sostituisce la previgente, analoga, disposizione contenuta nell'art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 3) (v. *infra*).

Si ricorda che, in relazione alla fattispecie disciplinata dall'art. 256, comma 2, la Corte di cassazione aveva di recente affermato come, ai fini dell'integrazione del reato, non si rendesse necessario un legame fra attività d'impresa e rifiuti in concreto abbandonati o depositati (Sez. III, n. 18046 del 2024).

Con riferimento ad entrambe le fattispecie novellate, è altresì inserita una **clausola di salvaguardia**, volta ad escluderne l'applicazione nei casi in cui il fatto integri un reato più grave.

L'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 3)** sostituisce il comma 1-*bis* dell'art. 255, al fine di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 80 a 320 euro, quando l'abbandono o il deposito riguarda **rifiuti di «piccolissime dimensioni»**, elencati in modo non tassativo dall'art. 232-*ter*, ovvero i prodotti da fumo di cui all'art. 232-*bis*.

La disposizione introdotta specifica che la sanzione amministrativa ivi prevista trova applicazione fuori dai casi stabiliti dall'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*) del Codice della strada, il quale, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura di rinvia), contiene il divieto di depositare o gettare rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento.

In particolare, l'art. 232-*bis* ("*Rifiuti di prodotti da fumo*") stabilisce, al comma 3, che è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. L'art. 232-*ter* ("*Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni*") prevede, invece, che, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Con il successivo **articolo 1, comma 1, lett. b), n. 4)**, viene inserito nell'art. 255 il **comma 1-*ter*** che consente di procedere all'**accertamento** delle violazioni, anche senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese dagli **impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati**. L'utilizzo di tale sistema di rilevazione consente, pertanto, di differire la contestazione della violazione.

Come specificato dalla disposizione, competente ad *applicare* la sanzione amministrativa pecuniaria è il **Sindaco del Comune** in cui è stata commessa la violazione.

A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire attraverso quali modalità il Sindaco esercita la propria competenza all'applicazione della sanzione amministrativa.

Infine, l'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 5)**, sostituisce la rubrica dell'art. 255 del Codice dell'ambiente in «*Abbandono di rifiuti non pericolosi*».

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, introduce **due nuovi reati di natura delittuosa**.

Il primo, previsto dal **nuovo articolo 255-bis**, si configura al ricorrere di ipotesi di "**Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**". In particolare, la fattispecie ricalca quella punita dall'art. 255 (v. *supra*), sanzionando chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

Tali condotte sono, tuttavia, punite a titolo di delitto, con la **reclusione da 6 mesi a 5 anni** quando:

a) dal fatto deriva:

- **pericolo per la vita o l'incolumità** delle persone;
- **pericolo di compromissione o deterioramento**:
 - ✓ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - ✓ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle relative strade di accesso e pertinenze.

Si ricorda che le **definizioni di sito contaminato e di sito potenzialmente contaminato** sono contenute nell'**art. 240 del Codice dell'ambiente**: nel primo caso si tratta di un sito nel quale risultano superati i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), nel secondo caso di un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Anche con riferimento a tale reato, viene stabilito un aggravamento del trattamento sanzionatorio, con la previsione della **reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi**, ove il fatto sia commesso da **titolari di imprese e responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee al ricorrere di una delle condizioni “particolari” elencate dalla disposizione.

Viene, inoltre, replicata la previsione della **sospensione della patente** di guida, quale sanzione accessoria, applicabile nei confronti del conducente del veicolo, quando l’abbandono o il deposito dei rifiuti avvenga mediante l’utilizzo di veicoli a motore. In questo caso, la sospensione può essere disposta per un **periodo compreso tra i 2 e i 6 mesi**.

Il secondo delitto introdotto è disciplinato dal **nuovo articolo 255-ter** (“**Abbandono di rifiuti pericolosi**”). La disposizione punisce le condotte di abbandono di rifiuti e di abbandono di rifiuti in casi particolari, già previste nei precedenti articoli 255 e 255-bis, con riferimento ai **rifiuti pericolosi, stabilendo un trattamento sanzionatorio più grave**, consistente:

- ✓ nel caso di abbandono, nella **reclusione da 1 a 5 anni**;
- ✓ nel caso di abbandono in casi particolari, nella reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 6 anni**.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera *a*), del Codice dell’ambiente, si considera rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

Tale rifiuto è definito “pericoloso”, ai sensi della lettera *b*) del medesimo articolo 183, se «presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta» del Codice dell’ambiente. Quest’ultimo allegato, in forza della previsione contenuta nell’art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 116 del 2020, è sostituito dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, come a sua volta sostituito dall’art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1357/2014/UE e modificato dall’art. 1 del regolamento n. 2017/997/UE.

Il testo vigente dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE (recante “Caratteristiche di pericolo per i rifiuti”) elenca una serie di categorie di rifiuti pericolosi, che si riportano di seguito omettendone, per esigenze di sintesi, la definizione: HP 1 “Esplosivo”; HP 2 “Comburente”; HP 3 “Infiammabile”; HP 4 “Irritante”; HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”; HP 6 “Tossicità acuta”; HP 7 “Cancerogeno”; HP 8 “Corrosivo”; HP 9 “Infettivo”; HP 10 “Tossico per la riproduzione”; HP 11 “Mutageno”; HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”; HP 13 “Sensibilizzante”; HP 14 “Ecotossico”; HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

Anche con riferimento al reato di cui all’articolo 255-ter, è prescritto un ulteriore aggravamento sanzionatorio in considerazione della qualità soggettiva degli autori – **titolari di imprese o responsabili di enti**. Questi ultimi sono puniti con la reclusione **da 1 anno a 5 anni e 6 mesi** nel caso di abbandono di rifiuti; con la

reclusione **da 2 anni a 6 anni e 6 mesi**, nelle ipotesi di **abbandono in condizioni particolari**.

Si ricorda che l'art. **452-bis del codice penale**, rubricato "**Inquinamento ambientale**", punisce con la **reclusione da 2 a 6 anni** e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compressione o un deterioramento significativi e misurabili:
a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
Art. 255 (<i>Abbandono di rifiuti</i>)	Art. 255 (<i>Abbandono di rifiuti non pericolosi</i>)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2 , chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro . Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
	1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
	1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	Art. 255-bis <i>(Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)</i>
	<p>1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:</p> <p><i>a)</i> dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p><i>b)</i> il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p>

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	<p>2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.</p> <p>3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
	<p>Art. 255-ter <i>(Abbandono di rifiuti pericolosi)</i></p>
	<p>1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in</p>

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Articolo 1, comma 1, lettera d)
(Gestione non autorizzata di rifiuti)

L'**articolo 1, comma 1, lettera d)** introduce una serie di modifiche all'articolo 256 del Codice dell'ambiente, al fine di qualificare come delitti gli illeciti contravvenzionali di **gestione non autorizzata di rifiuti e di realizzazione e gestione di una discarica abusiva** già previsti dalla disposizione novellata.

L'**articolo 1, comma 1, lettera d)** introduce una serie di novelle all'articolo 256 del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), che sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 29-*quaterdecies*, comma 1, effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente.

Si tratta, in particolare, della violazione degli articoli: 208, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 209, sul rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; 211, in materia di autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione; 212, in materia di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali; 214, sulla ammissione alle procedure semplificate; 215, che detta le prescrizioni per l'auto-smaltimento dei rifiuti; e 216, in materia di operazioni di recupero dei rifiuti.

Tali condotte di gestione non autorizzata di rifiuti che, nella versione previgente, erano punite a titolo di contravvenzioni, vengono **qualificate** dalla disposizione in commento **come delitti** cui si applica la **reclusione da 6 mesi a 3 anni**, ovvero **da 1 a 5 anni** se i fatti riguardano **rifiuti pericolosi (lett. d), n. 1)**.

Un trattamento sanzionatorio più grave (**reclusione da 1 anno a 5 anni**) è inoltre previsto dal nuovo comma 1-*bis* dell'art. 256, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), n. 2, quando:

- c) dal fatto deriva:
 - **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;**
 - pericolo di **compromissione o deterioramento**:
 - ✓ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - ✓ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- d) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (su tali definizioni v. *supra*).

Infine, un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della **reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi**, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la condotta abbia ad oggetto **rifiuti pericolosi**.

Nelle ipotesi in cui le descritte condotte di gestione non autorizzata di rifiuti siano commesse **mediante l'utilizzo di veicoli a motore**, con il nuovo comma 1-ter dell'art. 256, viene prescritta l'applicazione, al conducente del veicolo, **della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi** (v. *supra*).

Infine, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-quater all'interno dell'art. 256, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* per i reati di gestione non autorizzata dei rifiuti consegue la **confisca del mezzo utilizzato** per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

L'**articolo 1, comma 1, lett. d), n. 3)**, abroga il comma 2 dell'art. 256, relativo alla responsabilità "titolare dell'impresa o responsabile di enti". Tale modifica è collegata all'introduzione del nuovo comma 1.1 all'interno dell'art. 255 (v. *supra* art. 1, comma 1, lett. b), num. 2).

Sul punto, la Relazione illustrativa sottolinea che l'ipotesi di abbandono qualificata dalla condizione personale di "titolare dell'impresa o responsabile di enti", attualmente incastonata nell'ambito della gestione non autorizzata di rifiuti (vigente art. 256, comma 2) è stata riposizionata nell'ambito delle ipotesi di cui agli articoli 255 e seguenti, in quanto propriamente attinente alla condotta dell'abbandono di rifiuti.

L'**articolo 1, comma 1, lett. d), n. 4)**, sostituisce integralmente il comma 3 dell'art. 256, al fine di qualificare come delitto il reato contravvenzionale di **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata** già previsto dalla disposizione modificata. In particolare, tale fattispecie viene, per effetto della novella, punita con la **reclusione da 1 a 5 anni**. Una cornice edittale più grave (**reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi**) è, poi, prevista quando la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**.

Analogamente a quanto previsto per la fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti, anche con riferimento alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, viene stabilito, attraverso l'inserimento (**n. 5**) di un nuovo comma 3-bis nell'art. 256, un **trattamento sanzionatorio più grave (reclusione da 2 a 6 anni)**, applicabile quando:

a) dal fatto deriva:

- **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;**
- pericolo di **compromissione o deterioramento**:
 - ✓ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - ✓ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (su tali definizioni v. *supra*).

Un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della **reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni**, è prescritto per le ipotesi in cui, oltre a ricorrere le condizioni appena descritte, la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**.

Inoltre, attraverso l'inserimento di un nuovo comma *3-ter* all'interno dell'art. 256, la disposizione in commento stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* per i reati di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata consegue la **confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva**, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì specificato che la confisca si applica fatti comunque salvi gli **obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi**.

Infine, l'**articolo 1, comma 1, lett. d), numeri 6) e 7)**, reca modifiche di mero coordinamento ai commi 4 e 5 dell'art. 256, strettamente conseguenti alle novelle introdotte nei commi precedenti.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattordices</i> , comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:	1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattordices</i> , comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	<i>Abrogato</i>
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	<i>Abrogato</i>
	<p>1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p>
	<p>1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.	<i>Abrogato</i>
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattordices</i> , comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- <i>quattordices</i> , comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
	3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025
	<p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p><i>b)</i> il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.</p>
	<p><i>3-ter.</i> Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e <i>3-bis</i>, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>4. Le pene di cui ai commi 1, <i>1-bis</i>, 3 e <i>3-bis</i>, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>
<p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>	<p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p>
<p>Commi da 6 a 9 <i>Omissis</i></p>	<p><i>Identici</i></p>

Articolo 1, comma 1 lett. e)
(Disposizioni in materia di combustione illecita di rifiuti)

L'**articolo 1, comma 1 lett. e)** modifica la disciplina relativa al reato di "Combustione illecita di rifiuti".

L'**articolo 1, comma 1 lett. e)** apporta modifiche all'art. 256-*bis* del Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006), il quale sanziona il reato di "Combustione illecita di rifiuti".

Nello specifico, tale fattispecie, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con **la reclusione da 2 a 5 anni** chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. La pena è della **reclusione da 3 a 6 anni** se il fuoco viene appiccato a rifiuti pericolosi. In ogni caso, si prevede che il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica (256-*bis*, comma 1).

In primo luogo, l'**articolo 1, comma 1 lett. e) n. 1)** sostituisce integralmente il **comma 2 dell'art. 256-*bis***, prescrivendo che le **pene** stabilite **dal comma 1** trovino applicazione anche nel caso in cui, **in funzione della successiva combustione illecita** dei rifiuti, vengano poste in essere le condotte di abbandono o deposito di rifiuti ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'art. 255, commi 1 e 1.1. (come modificato dall'articolo 1, comma 1 lett. *b)* v. *supra*).

Il nuovo comma 2 stabilisce, inoltre, che **non possono applicarsi pene inferiori** a quelle stabilite dal predetto **art. 256-*bis*, comma 1** (v. *supra*) allorquando, **in funzione della successiva combustione illecita** dei rifiuti, siano posti in essere uno dei seguenti reati:

- abbandono o deposito di rifiuti **non pericolosi** ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'art. 255-*bis* (v. scheda articolo 1, comma 1 lett. *b)*);
- abbandono o deposito di rifiuti **pericolosi** ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'art. 255-*ter* (v. scheda articolo 1, comma 1 lett. *b)*);
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzate di cui all'art. 256;
- traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 259.

Si ricorda che nella sua formulazione previgente l'art. 256-*bis*, comma 2 prescriveva l'applicazione delle pene previste dall'art. 256-*bis*, comma 1 a colui che avesse commesso le condotte di cui all'art. 255, comma 1, 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

L'articolo 1, comma 1 lett. e) n. 2) abroga l'art. 256-bis, comma 3.

Tale intervento normativo è dovuto all'introduzione, a mezzo del presente decreto-legge, dell'art. 259-bis del Codice dell'ambiente, che estende l'ambito di applicazione della **circostanza aggravante** riferita ai reati di cui agli artt. 256-, 256-bis e 259 qualora tale reato sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata (v. *infra* scheda di lettura articolo 1, comma 1 lett. h)).

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 256-bis, comma 3 prevedeva un aumento di un terzo del trattamento sanzionatorio del delitto di combustione illecita di rifiuti (cfr. art. 256-bis, comma 1), qualora tale reato sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. La norma chiarisce che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Inoltre, ai predetti titolari e responsabili sono applicabili le sanzioni amministrative interdittive regolate dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti).

L'articolo 1, comma 1 lett. e) n. 3) introduce i nuovi commi 3-bis e 3-ter all'interno dell'art. 256-bis.

In particolare, il **comma 3-bis** prevede l'irrogazione della sanzione della **reclusione da 3 a 6 anni** quando dalla combustione di rifiuti **non pericolosi**:

- a) deriva **pericolo per la vita o per la incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione o deterioramento**: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 del Codice dell'ambiente (recante definizioni in materia di siti contaminati) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il **comma 3-bis** dispone, peraltro, che quando ricorre uno degli elementi *sub a)* e *sub b)* nell'ambito del delitto di combustione illecita di **rifiuti pericolosi** la pena è della **reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni**.

Il **comma 3-ter** prevede un **aumento di pena** sino alla metà per i fatti di cui al precedente comma 3-bis, qualora da essi sia scaturito l'**incendio**.

L'articolo 1, comma 1 lett. e) n. 4) modifica l'art. 256-bis, comma 4, stabilendo che l'aggravante prevista da quest'ultimo comma si applichi, oltre che ai delitti ex art. 256-bis, comma 1 anche ai fatti disciplinati dal comma 3-bis del medesimo articolo, come introdotto dalla disposizione in esame (v. *supra*).

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 256-bis, comma 4 prescrive **l'aumento di un terzo della pena** quando la combustione illecita di rifiuti è commessa è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della L. n. 225/1992¹ (legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile).

L'articolo 1, comma 1 lett. e) n. 5) sopprime il primo periodo dell'art. 256-bis, comma 6, il quale prevedeva l'applicazione delle sanzioni regolate dall'art. 255 (articolo modificato dal provvedimento in esame, v. scheda di lettura art. 1, comma 1 lett. b)), nel caso in cui il delitto di combustione illecita riguardi i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali diversi dai rifiuti urbani.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. e) del D.L. 116/2025
Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti)	Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.	<i>Identico</i>
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.	2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

¹ Si ricorda che la legge n. 225/1992 è stata abrogata dall'art. 48 del D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) e l'art. 47 del medesimo decreto legislativo dispone che tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli contenuti in altre disposizioni s'intendono riferiti al D.lgs. n. 1/2018 ed ai corrispondenti articoli.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. e) del D.L. 116/2025
<p>3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
	<p>3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:</p> <p><i>a)</i> dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p><i>b)</i> il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.</p>
	<p>3-ter. Se ai fatti di cui al comma <i>3-bis</i> segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.</p>

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. e) del D.L. 116/2025
<p>4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p>	<p>4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p>
<p>5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<i>Identico</i>
<p>6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.</p>	<p>6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.</p>

Articolo 1, comma 1 lett. f)
(Disposizioni in materia di registri di carico e scarico e di formulari)

L'**articolo 1, comma 1 lett. f)** apporta modifiche in materia di violazioni nella **tenuta dei registri di carico e scarico** nelle operazioni concernenti la **gestione dei rifiuti**, nonché in materia di trasporto di rifiuti in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti.

L'**articolo 1, comma 1 lett. f)** interviene sull'art. 258 del Codice dell'ambiente riguardante le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nei confronti di coloro che compiono attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Nello specifico, la disposizione in commento modifica la sanzione prevista dall'**art. 258, comma 2** in materia di **omissione** ovvero **tenuta incompleta del registro** cronologico **di carico e scarico** relativo alle operazioni professionali di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (cfr. art. 190, comma 1 Codice dell'ambiente). La presente novella innalza la cornice della **sanzione amministrativa pecuniaria**, prevista per tale violazione, che diventa **da 4.000 a 20.000 euro**.

Si ricorda che la sanzione pecuniaria previgente prevedeva il pagamento di una somma da 2.000 a 10.000 euro.

Rimane, invece, inalterata la sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui l'omissione o la tenuta incompleta del registro riguardi rifiuti pericolosi. In tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

L'**articolo 1, comma 1 lett. f) n. 2)** inserisce il nuovo **comma 2-bis** all'interno dell'**art. 258**. La nuova previsione normativa introduce la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida** nei confronti del responsabile della violazione di cui al precedente art. 258, comma 2 (v. *supra*), conseguente alla mancata o errata tenuta del registro delle operazioni di carico e scarico. In particolare, la sospensione è **da 1 a 4 mesi** se si tratta di **rifiuti non pericolosi** e **da 2 a 8 mesi** se si tratta di **rifiuti pericolosi**.

La norma precisa, inoltre, che nel caso di accertamento delle violazioni di cui all'art. 258, comma 2, trovano comunque applicazione le norme previste dal

Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992) in materia di sanzioni amministrative accessorie e sanzioni amministrative pecuniarie.

Sempre a seguito dell'accertamento delle predette violazioni deriva la **sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali** tenuto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (cfr. art. 212 Codice dell'ambiente).

Si ricorda che l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

La sospensione dall'Albo è prevista per un periodo **da 2 a 6 mesi** se il trasporto riguarda **rifiuti non pericolosi** e **da 4 a 12 mesi** se il trasporto riguarda **rifiuti pericolosi**.

L'**articolo 1, comma 1 lett. f) n. 3)** interviene sull'**art. 258, comma 4**, modificandone il **secondo periodo**.

Sul punto si ricorda che l'art. 258, comma 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il relativo formulario di identificazione *ex art. 193* o senza i pertinenti documenti sostitutivi, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 10.000 euro (**primo periodo**).

Inoltre, la formulazione previgente, modificata in questa sede, disponeva l'applicazione della pena della reclusione fino a 2 anni prevista per il delitto di "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" *ex art. 483 c.p.* nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi in violazione delle norme sul formulario di identificazione degli stessi (**secondo periodo**). Tale ultima pena trovava applicazione anche nei confronti di colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (**terzo periodo**).

La disposizione in esame sostituisce la previsione dell'applicazione della medesima pena stabilita per il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" *ex art. 483 c.p.* contenuta all'interno dell'art. 258, comma 4 secondo periodo (v. ridotto *supra*) con la previsione della pena della **reclusione da 1 a 3 anni**.

L'**articolo 1, comma 1 lett. f) n. 4)** inserisce all'interno dell'art. 258 il nuovo **comma 4-bis**. Quest'ultimo stabilisce che alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* per i reati di trasporto di rifiuti pericolosi violando le norme in materia di formulario di identificazione, nonché di false indicazioni nel certificato di analisi di rifiuti (*ex art. 258, comma 4, secondo e terzo periodo*) consegue la **confisca del mezzo**

utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. f) del D.L. 116/2025
Art. 258 <i>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i>	Art. 258 <i>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</i>
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.	<i>Identico</i>
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro . Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.	2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro . Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
	2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. f) del D.L. 116/2025
	All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
	4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Commi da 5 a 13 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 1, comma 1 lett. g)
(Spedizione illegale di rifiuti)

L'**articolo 1, comma 1 lett. g)** modifica il reato di **traffico illecito di rifiuti**, trasformando la fattispecie contravvenzionale *ex art. 259* Codice dell'ambiente in delitto. La pena per la commissione del predetto fatto di reato diventa la reclusione da 1 a 5 anni, con aumento del trattamento sanzionatorio nel caso di rifiuti pericolosi.

L'**articolo 1, comma 1 lett. g)** modifica l'art. 259 del Codice dell'ambiente riguardante il reato di "Traffico illecito di rifiuti", **trasformando** la fattispecie contravvenzionale in delitto e innovando la rubrica dell'articolo.

Nello specifico, l'**articolo 1, comma 1 lett. g) n. 1)** sostituisce integralmente l'art. 259, comma 1 prevedendo che chiunque effettua una **spedizione di rifiuti** costituente spedizione **illegale** ai sensi di quanto stabilito dalla normativa europea è punito con la **reclusione da 1 a 5 anni**. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

In materia di spedizione illegale di rifiuti la norma in commento richiama, in primo luogo, l'art. 2, punto 35 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il quale prescrive che per "spedizione illegale" si intende qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
- in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
- in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale.

Il nuovo art. 259, comma 1, inoltre, richiama l'art. 3, punto 26 del Regolamento UE n. 2024/1157, il quale, nel definire la "spedizione illegale di rifiuti", riprende, da un lato, le medesime casistiche già individuate dal predetto art. 2, punto 35 del Reg. CE n. 1013/2006 e, dall'altro lato, stabilisce che una spedizione di rifiuti è illegale quando si pone in contrasto con specifiche prescrizioni individuate dallo stesso Reg. UE n. 2024/1157.

Sul punto si evidenzia che il Reg. UE n. 2024/1157 ha abrogato Reg. CE n. 1013/2006, entrambi richiamati dalla norma in commento. Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 85, par. 2 e 3, del Reg. UE n. 2024/1157 le norme del Reg. n.

1013/2006 continueranno ad applicarsi sino al 21 maggio 2026, tranne alcune specifiche eccezioni espressamente individuate.

L'**articolo 1, comma 1 lett. g) n. 2)** modifica la rubrica dell'art. 259, a seguito della nuova formulazione dell'art. 259, comma 1. Pertanto, la nuova rubrica risulta essere **“Spedizione illegale di rifiuti”**.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. g) del D.L. 116/2025
Art. 259 (<i>Traffico illecito di rifiuti</i>)	Art. 259 (<i>Spedizione illegale di rifiuti</i>)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Commi 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Articolo 1, comma 1 lett. h)
(Aggravante dell'attività di impresa e delitti colposi)

L'**articolo 1, comma 1 lett. h)**, da un lato, prevede un aumento del trattamento sanzionatorio allorquando determinate fattispecie concernenti la **gestione illecita dei rifiuti siano compiute nell'ambito di un'attività di impresa**; dall'altro lato, introduce la **punibilità anche a titolo di colpa** di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, introducendo, a tal fine, una **circostanza attenuante**.

L'**articolo 1, comma 1 lett. h)** introduce, da un lato, il nuovo **art. 259-bis** che reca una **circostanza aggravante** che ricorre quando i fatti di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256), “Combustione illecita di rifiuti” (art. 256-bis) e “Spedizione illegale di rifiuti” (art. 259) siano **commessi nell'ambito dell'attività di impresa**; dall'altro lato, introduce l'**art. 259-ter** che prevede la **punibilità anche a titolo di colpa** di talune fattispecie delittuose in materia di rifiuti, contemplando a tal fine una circostanza attenuante.

In particolare, il nuovo **art. 259-bis** stabilisce un **aumento sanzionatorio di un terzo** delle pene stabilite per i reati di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256), “Combustione illecita di rifiuti” (art. 256-bis) e “Spedizione illegale di rifiuti” (art. 259) se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. La norma specifica che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata sono responsabili anche nel caso di condotta di **omessa vigilanza** dell'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. I titolari ed i responsabili sono, inoltre, soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive regolate dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti).

L'**art. 259-ter**, invece, prevede la punibilità anche a titolo di colpa per i seguenti fatti di reato:

- “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” *ex art. 255-bis* (per approfondimento v. scheda di lettura articolo 1, comma 1 lett. c));
- “Abbandono di rifiuti pericolosi” *ex art. 255-ter* (per approfondimento v. scheda di lettura articolo 1, comma 1 lett. c));
- “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” *ex art. 256*, che sanziona le condotte di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzate;
- “Spedizione illegale di rifiuti” *ex art. 259* (per approfondimento v. scheda di lettura articolo 1, comma 1 lett. g)).

Qualora uno dei richiamati reati è commesso a titolo di colpa si prevede una **diminuzione di pena da un terzo a due terzi**.

Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1, lett. h) del D.L. 116/2025
	Art. 259-bis <i>(Aggravante dell'attività di impresa)</i>
	1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
	Art. 259-ter <i>(Delitti colposi in materia di rifiuti)</i>
	1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Articolo 2 *(Modifiche al codice penale)*

L'**articolo 2** apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate ad **escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali** e ad **introdurre una nuova fattispecie aggravata** relativa ai delitti di **traffico e abbandono di materiale radioattivo** e di **traffico illecito di rifiuti**, procedendo altresì alla rideterminazione dell'aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.

Le modifiche recate dall'articolo in commento sono volte ad armonizzare la disciplina dei reati ambientali contenuta nel codice penale agli interventi realizzati dall'articolo 1 del provvedimento sul codice dell'ambiente (di cui al d.lgs. 152/2006) e, specificamente, nell'apparato sanzionatorio in esso contenuto (su cui vedi *supra*).

L'articolo si compone di un unico comma suddiviso in 3 lettere: **la lettera a) interviene** sui reati in generale per il profilo riguardante la **non punibilità per particolare tenuità del fatto**, mentre **le lettere b) e c) recano modifiche a fattispecie penali** contenute nel titolo VI-*bis* del libro II, dedicato ai delitti contro l'ambiente.

Più in dettaglio, la **lettera a)**, tramite l'aggiunta di un ulteriore numero (*4-ter*) al terzo comma dell'**art. 131-*bis* c.p.**, **integra**, con alcuni dei reati introdotti o modificati dal citato articolo 1 del decreto-legge (alla cui scheda si rinvia per approfondimenti), **la lista di reati per i quali è escluso che l'offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità**. Si tratta, in particolare, dei seguenti reati del codice dell'ambiente:

- **abbandono di rifiuti pericolosi**, di cui all'art. 255-*ter*;
- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, aggravata ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 256;
- **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata**, di cui al comma 3 dell'art. 256 e relativa fattispecie aggravata, di cui al comma 3-*bis*;
- **combustione illecita di rifiuti**, di cui all'art. 256-*bis*;
- **spedizione illegale di rifiuti**, di cui all'art. 259.

Per tutti i delitti sopra citati **non opera la previsione** di cui al primo comma dell'art. 131-*bis* c.p., **in base alla quale i reati per cui è stabilita una pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni o una pena pecuniaria**, sola o congiunta a pena detentiva entro il limite di 2 anni, **non sono punibili quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale**.

La particolare tenuità del fatto deve essere valutata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, c.p., tenendo conto delle modalità della condotta nonché dell'entità del

danno o del pericolo cagionato, che deve essere esiguo. Il giudice deve altresì considerare la condotta del reo susseguente al reato.

La **lettera b)** reca un **duplice intervento sull'art. 452-sexies c.p.**, finalizzato a ridefinire le **fattispecie aggravate** del reato di **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** contemplate dai commi secondo e terzo del predetto articolo.

La fattispecie base del suddetto reato (primo comma dell'art. 452-sexies c.p.) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro una pluralità di **condotte abusive** (cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente) **relative a materiale ad alta radioattività**.

L'intervento principale si concretizza nella **sostituzione del secondo comma** (lett. *b*), n. 1), prevedendo che la pena è **umentata fino alla meta** quando dalle condotte derivano:

- il **pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone** (nel testo previgente, terzo comma);
- il **pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria**, o di porzioni estese o significative **del suolo o del sottosuolo** (nel testo previgente, secondo comma, n. 1);
- il **pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità**, anche agraria, della flora o della fauna (nel testo previgente, secondo comma, n. 2).

A tali condotte, l'articolo in esame **ne aggiunge una ulteriore**, consistente nella **commissione del fatto**:

- **in siti contaminati** o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del codice dell'ambiente;
- **nelle strade di accesso** ai predetti siti e nelle **relative pertinenze**.

Si ricorda che le **definizioni di sito contaminato e di sito potenzialmente contaminato** sono contenute nell'**art. 240 del codice dell'ambiente**: nel primo caso si tratta di un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) risultano superati; nel secondo caso di un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Come si è detto, per tutte le suddette fattispecie, l'**aumento di pena** comminabile può arrivare **fino alla metà** della pena base.

A tale proposito, è opportuno evidenziare che nel testo previgente la quantificazione dell'**aumento di pena fino alla metà era previsto per le sole condotte relative al pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone**, mentre per il pericolo di compromissione o deterioramento l'aumento, non essendo determinato, poteva giungere, ai sensi dell'art. 64 c.p., solo fino ad un terzo della pena base.

In conseguenza dell'unificazione di tutte le circostanze aggravanti nel secondo comma dell'art. 452-*sexies*, **il terzo comma** (che concerneva l'aggravante per le condotte da cui deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone) **viene abrogato** (lett. *b*) n. 2).

Di analogo contenuto è l'intervento operato dalla **lettera c)** sull'**articolo 452-*quaterdecies* c.p.**, relativo al delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**.

Il **primo comma** del citato articolo punisce con la reclusione da 1 a 6 anni le **attività preordinate** a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o gestire abusivamente **ingenti quantitativi di rifiuti**. Perché si configuri il reato è necessario che siano compiute più operazioni, vi sia l'allestimento di mezzi e che le attività siano continuative e organizzate; è altresì richiesto il dolo specifico del conseguimento di un ingiusto profitto.

Il **secondo comma** stabilisce che se le predette attività hanno ad oggetto **rifiuti ad alta radioattività** la reclusione va da 3 a 8 anni.

In questo caso, viene inserito un nuovo comma nell'articolo relativo alle **fattispecie aggravate** che riguardano, quindi tanto, il **reato base** quanto il **reato concernente i rifiuti ad alta radioattività**.

Si prevede, in particolare, un **aumento della pena fino alla metà** per i reati di cui ai commi primo e secondo dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. quando:

- dalla condotta derivi il **pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone**;
- dalla condotta derivi il **pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria**, o di porzioni estese o significative **del suolo o del sottosuolo**;
- dalla condotta derivi il **pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità**, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto sia commesso **in siti contaminati** o potenzialmente contaminati o **nelle strade di accesso** ai predetti siti e nelle **relative pertinenze** (per le definizioni di sito contaminato e di sito potenzialmente contaminato v. *supra*).

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
Art. 131- <i>bis</i> (<i>Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto</i>)	Art. 131- <i>bis</i> (<i>Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto</i>)
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.	<i>Identico.</i>
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.	<i>Identico.</i>
L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341- <i>bis</i> , quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- <i>bis</i> , 319- <i>ter</i> , 319- <i>quater</i> , primo comma, 320, 321, 322, 322- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 423, 423- <i>bis</i> , 558- <i>bis</i> , 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo	

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
<p>comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-<i>bis</i>, 593-<i>ter</i>, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, primo comma, 609-<i>bis</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i>, 609-<i>undecies</i>, 612-<i>bis</i>, 612-<i>ter</i>, 613-<i>bis</i>, 628, terzo comma, 629, 644, 648-<i>bis</i>, 648-<i>ter</i>;</p> <p>4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>4-<i>bis</i>) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.</p>	
	4-<i>ter</i>) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-<i>ter</i>, 256, commi 1-<i>bis</i>, 3 e 3-<i>bis</i>, 256-<i>bis</i>, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
<i>Omissis</i>	
Art. 452- <i>sexies</i> (<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>)	Art. 452- <i>sexies</i> (<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.	<i>Identico</i>
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:	La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:
	a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;	1) <i>identico</i> ;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	2) <i>identico</i> ;
	b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	<i>Abrogato.</i>
Art. 452- <i>quaterdecies</i> (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	Art. 452- <i>quaterdecies</i> (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	<i>Identico</i>
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	<i>Identico</i>
	Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. 116/2025
	di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.	<i>Identico.</i>
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.	<i>Identico.</i>
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	<i>Identico.</i>

Articolo 3 *(Arresto in flagranza differita)*

L'**articolo 3**, modificando l'articolo 382-*bis* c.p.p., estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita** anche a una serie di gravi reati ambientali.

Ai sensi dell'art. 382-*bis*, comma 1 c.p.p., nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori **si considera comunque in stato di flagranza** colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. In altri termini l'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di **documentazione videofotografica** o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo **inequivocabile, la realizzazione del fatto**.

Occorre rilevare che, diversamente dalle formulazioni adottate dalle leggi speciali in tema di manifestazioni sportive e di immigrazione clandestina (vedi *amplius infra*) e da quella prevista dal comma 1-*bis* con riguardo ai reati ai danni di medici e sanitari, il comma 1 dell'articolo 382-*bis* c.p.p. non reca riferimenti ad eventuali ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica idonee a giustificare dell'arresto in flagranza, nei casi in cui non sia possibile procedervi nell'immediatezza del fatto.

Il decreto-legge in conversione - inserendo nell'articolo 382-*bis* c.p.p. **un nuovo comma 1.1** - prevede che le disposizioni di cui al citato comma 1, trovino applicazione anche nei casi di:

- ✓ inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- ✓ morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 *ter* c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- ✓ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- *quaterdecies* c.p.);
- ✓ abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*) abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, limitatamente alle ipotesi contemplate dai commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*), combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*) e traffico illecito di rifiuti (art. 259) del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 (*per le modifiche al decreto legislativo n. 152 si rinvia all'art. 1*).

Pertanto l'arresto deve essere compiuto "non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto" in base all'acquisizione di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emergano inequivocabilmente il fatto e il soggetto che risulti aver commesso i reati ambientali indicati dalla norma.

Arresto in flagranza differita

L'arresto è una misura precautelare disciplinata dagli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in una provvisoria restrizione della libertà personale disposta dalla polizia giudiziaria al ricorrere dello stato di flagranza. Tale misura trova fondamento costituzionale nel **terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione**, a tenore del quale «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

La nozione normativa di "stato di flagranza" comprende situazioni diverse, accomunate da un'unica disciplina.

Anzitutto, ai sensi dell'articolo 382 c.p.p., è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato. Accanto a questa ipotesi di **flagranza c.d. propria**, la medesima disposizione codicistica prevede altre due figure, tradizionalmente definite di "**quasi flagranza**". Si tratta, in particolare, dello stato di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone; ovvero chi è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il reato immediatamente prima.

La **flagranza "differita"** è, invece, un istituto che consente, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, di considerare comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Tale istituto è stato introdotto nell'ordinamento dal [decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28](#), di modifica della [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), al fine di contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e successivamente ne è stato esteso l'ambito di applicazione ad ulteriori fattispecie.

In particolare, l'art. 8, comma 1-*ter*, della citata legge n. 401 del 1989, prevede che nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

L'arresto è, inoltre, consentito in caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. "daspo").

Successivamente, il [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#), ha consentito l'arresto in flagranza differita (art. 10, comma 6-*quater*) anche nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Lo strumento dell'arresto differito è stato, in entrambi i casi citati, introdotto in via transitoria: originariamente la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005, termine poi prorogato più volte con provvedimenti d'urgenza, fino al differimento al 30 giugno 2020 previsto dal decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-*ter*). Sennonché, [l'articolo 15 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53](#), ha "stabilizzato" l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto; per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

Inoltre, il [decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130](#), recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, ha previsto (art. 6) l'applicazione dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o *hotspot*) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).

Ancora, la [legge 24 novembre 2023, n. 168](#), recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, ha introdotto (art. 10) nel codice di procedura penale il citato articolo 382-*bis* che consente l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Successivamente, con l'art. 2, comma 1, lett. *b*) del [decreto-legge n. 137 del 2024 \(conv. legge n. 171 del 2024\)](#) è stato inserito nell'articolo 382-*bis* c.p.p. un nuovo comma 1-*bis* per il quale l'istituto dell'arresto in flagranza differita viene esteso anche ai casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

Da ultimo, l'art. 13 del [decreto-legge n. 48 del 2025](#) ha previsto che la disciplina dell'arresto in flagranza differita trovi applicazione anche nel caso del delitto di cui all'articolo 583-*quater* c.p. (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*), quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La **Corte di cassazione** (Sez. VI, 18 aprile 2007, n.17178) ha ritenuto **manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** in relazione all'art. 13, terzo comma,

Cost., della disciplina dell'arresto in "flagranza differita", previsto dall'art. 8 comma 1-ter della legge 13 dicembre 1989 n. 401, nella parte in cui consente alla polizia giudiziaria di eseguire l'arresto non nell'immediatezza del fatto. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato «la ragionevolezza della previsione che, per effetto di **fenomeni eccezionali**, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato». Nella medesima decisione i giudici di legittimità hanno, tuttavia, dovuto riconoscere che le riprese video-fotografiche offrono limitate garanzie sul piano probatorio, considerato che un'immagine fotografica «fissa un momento statico di un determinato fatto o comportamento, lasciando solo intuire il prima o il dopo di quel fatto o quel comportamento diacronicamente decontestualizzato e che, perciò, necessita di un filtro interpretativo». Pertanto secondo la Corte di cassazione, per avere certezza sull'effettiva riconducibilità del reato all'autore immortalato dall'immagine si dovrebbe osservare il reo «per un ragionevole periodo di tempo, precedente e successivo alla commissione del reato», al fine di evitare una interpretazione eminentemente soggettiva delle immagini tratte dalle videoriprese.

Più di recente, inoltre, la Cassazione (Sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 2633) ha precisato che, ai fini della legittimità dell'arresto differito eseguito in occasione di manifestazioni sportive, «l'impossibilità di procedere all'arresto nell'immediatezza per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica deve essere desunta da specifici elementi di fatto, essendo, altresì, necessaria la ricorrenza di motivi di necessità e di urgenza tali da imporre un intervento oltre i termini previsti per l'arresto immediato, senza la possibilità di attendere l'attivazione dell'ordinario procedimento di richiesta di emissione di una misura cautelare».

Infine, pronunciandosi per la prima volta sulla misura prevista dall'articolo 382-bis del codice di procedura penale, la Corte di cassazione (Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 16668) ha ribadito il proprio orientamento, inteso a valorizzare l'«aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi [...] quale fenomeno eccezionale» che giustifica l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, nonostante tale misura precautelare si ponga «**in contrasto con la immediata ed autonoma percezione**, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato», mancando quella contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale su cui si fonda l'eccezionale attribuzione, ai sensi dell'art. 13 Cost., alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona (sul punto, si veda anche Cass., Sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131).

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 116/2025
Art. 382-bis <i>(Arresto in flagranza differita)</i>	Art. 382-bis <i>(Arresto in flagranza differita)</i>
1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.	
	1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio	

Articolo 4 *(Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)*

L'**articolo 4**, amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi l'istituto della tecnica investigativa speciale delle **operazioni sotto copertura**.

Nello specifico, l'**articolo 4** modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della [legge 16 marzo 2006, n. 146](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), estendendo il novero dei reati per i quali opera la **scriminante** prevista per gli agenti e gli ufficiali delle forze dell'ordine coinvolti nelle **operazioni sotto copertura**.

L'art. 9 (comma 1, lett. *a*)), della legge 16 marzo 2006, n. 146 contiene il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali riconducibili alla tipologia generale delle **operazioni coperte**. Si prevede dunque, fermo quanto stabilito dalla scriminante dell'adempimento di un dovere *ex art. 51 c.p.*, una **causa di non punibilità per l'agente sotto copertura**, purché l'operazione sia conforme ai requisiti prescritti dalla medesima norma. In particolare, essa si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo (co. 1-*bis*).

Le operazioni sotto copertura devono essere disposte dagli organi di vertice delle forze dell'ordine, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato (co. 3), al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti sanciti dalla norma (co. 1 lett. *a*), *b*), *b-bis*), *b-ter*)). L'autorità che dispone l'operazione deve fornire preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini, nonché al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora si proceda per specifici reati previsti dalla norma (co. 4). Le operazioni devono essere svolte da ufficiali di polizia giudiziaria che possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la medesima causa di non punibilità (co. 5).

In particolare, la disposizione in commento estende l'applicazione della disciplina delle operazioni sotto copertura ai seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p., modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *b*), del provvedimento in esame)
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*, del testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 156 del 2006, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), del provvedimento in esame);

- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* del testo unico ambientale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), del provvedimento in esame);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis* del testo unico ambientale, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), del provvedimento in esame);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *e*), del provvedimento in esame);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *g*), del provvedimento in esame).

Come riportato nella relazione illustrativa, i reati per i quali si intende estendere l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, costituiscono dei "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'**articolo 5** amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi la misura di prevenzione dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende** prevista dal codice delle leggi antimafia.

Nello specifico, l'**articolo 5** modifica l'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che prevede la misura di prevenzione dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende**.

L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto "Codice antimafia") disciplina l'istituto dell'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende**, con l'obiettivo di prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e tutelare il corretto esercizio dell'attività d'impresa.

L'amministrazione giudiziaria può essere disposta dal tribunale quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto a condizioni di intimidazione o di assoggettamento o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dallo stesso codice antimafia ovvero di **persone sottoposte a procedimento penale per specifici delitti** connessi all'associazione mafiosa (quali, a titolo di esempio, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., o il delitto di estorsione di cui all'art. 609 c.p.). La misura non ha natura ablativa ma è di tipo **cautelare e temporaneo**, e si configura come intervento volto a ripristinare la legalità nella gestione dell'attività economica o aziendale, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività e la tutela dei lavoratori.

L'amministrazione giudiziaria è disposta per un periodo iniziale non superiore a un anno, prorogabile per periodi successivi fino a un massimo complessivo di due anni. Durante tale periodo, il tribunale nomina uno o più **amministratori giudiziari** incaricati di esercitare tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura, allo scopo di bonificare l'attività dai condizionamenti mafiosi e di accertare la sussistenza e la consistenza del pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza.

L'art. 34 prevede anche la possibilità, al termine dell'amministrazione giudiziaria, di restituire l'attività economica al titolare originario qualora sia accertata la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata. In alternativa, in caso di persistenza del pericolo, può essere proposta l'applicazione del controllo giudiziario o della confisca previste dal medesimo codice antimafia

In particolare, la disposizione in commento estende la possibilità di applicare la misura dell'amministrazione giudiziaria ai seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p., modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *b*), del provvedimento in esame)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p., modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *c*), del provvedimento in esame)
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* del testo unico ambientale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), del provvedimento in esame);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis* del testo unico ambientale, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), del provvedimento in esame);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *e*), del provvedimento in esame);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del testo unico ambientale, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *g*), del provvedimento in esame).

Articolo 6

(Responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione di reati ambientali)

L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale disciplina la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** in caso di commissione di reati ambientali.

Più nel dettaglio il **comma 1, lett. a) nn. 1, 2 e 3, aumentano le sanzioni pecuniarie** previste per la violazione, rispettivamente, dell'articolo 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), dell'articolo 452-quater (disastro ambientale) dell'articolo 452-octies (c.d. aggravante eco-mafiosa).

La lett. a), **n. 4**, rimodula le sanzioni pecuniarie previste per la violazione dell'articolo 452-sexies: nel caso di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività è prevista la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote; nelle ipotesi aggravate invece è prevista la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote.

Il **n. 5** della lett. a) del comma 1 amplia la **lista dei reati che danno luogo a illeciti amministrativi per gli enti**, prevedendo per la violazione:

- ✓ dell'articolo 572-septies (**impedimento del controllo**) la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
- ✓ dell'articolo 452-terdecies (**omessa bonifica**) la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- ✓ dell'articolo 452-quaterdecies (**attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**) la sanzione pecuniaria da **quattrocento a seicento quote**. Sanzioni più elevate sono previste nei casi in cui si tratti di rifiuti ad alta radioattività (da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote) ovvero per le nuove fattispecie aggravate introdotte dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge in esame (da cinquecento a mille quote).

La **lett. b)** modifica il comma 1-bis dell'articolo 25-undecies, il quale, nella sua formulazione previgente, prevedeva, oltre alle **sanzioni pecuniarie**, anche quelle **interdittive** nel caso di commissione dei delitti di inquinamento e disastro ambientale dolosi, nella misura non superiore a un anno in relazione al delitto di inquinamento. In seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione le sanzioni interdittive trovano applicazione anche nei casi di commissione dei delitti di **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies) e di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-quaterdecies). È inoltre abrogata la previsione della durata massima di un anno per la sanzione interdittiva applicabile nei casi di commissione del delitto di inquinamento ambientale.

Le sanzioni interdittive applicabili all'ente collettivo sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La **lett. c)** apporta una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 25-*undecies* del testo unico ambientale (TUA), di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la responsabilità dell'ente per i reati contemplati dal medesimo testo unico.

Viene, anche in questo caso, **ampliato il catalogo dei reati** – attraverso l'inserimento dei reati di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari; di abbandono di rifiuti pericolosi e di combustione illecita di rifiuti - **che costituiscono il presupposto per la sussistenza di una responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche.

In particolare è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria:

- ✓ da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote per il reato di **abbandono di rifiuti non pericolosi** in casi particolari (art. 255-*bis* TUA);
- ✓ da quattrocento a cinquecentocinquanta quote per il reato di **abbandono di rifiuti pericolosi** (di cui al comma 1 dell'articolo 255-*ter* TUA) e da cinquecento a seicentocinquanta quote per le **condotte aggravate** (di cui al comma 2 del medesimo articolo 255-*ter* TUA);
- ✓ da duecento a quattrocentocinquanta quote in caso di **incendio appiccato a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata** (primo periodo del comma 1, dell'articolo 256-*bis* TUA), da trecento a seicento quote in caso di **incendio appiccato a rifiuti pericolosi** (secondo periodo del comma 1, dell'articolo 256-*bis* TUA), da quattrocento a ottocento quote nei casi di **combustione di rifiuti non pericolosi** di cui al comma 3-*bis* primo periodo dell'articolo 256-*bis* TUA e da cinquecento a mille quote nei casi di combustione di rifiuti non pericolosi di cui al secondo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 256-*bis* TUA

E' opportuno rilevare che in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legge in esame (*si veda la relativa scheda di lettura*), il primo periodo del **comma 3-*bis*** prevede l'irrogazione della sanzione della **reclusione da 3 a 6 anni** quando dalla combustione di rifiuti **non pericolosi**:

- a) deriva **pericolo per la vita o per la incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione o deterioramento**: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 del Codice dell'ambiente (recante definizioni in materia di siti contaminati) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il secondo periodo comma 3-*bis* dispone, peraltro, che quando ricorre uno degli elementi *sub a)* e *sub b)* nell'ambito del delitto di combustione illecita di **rifiuti pericolosi** la pena è della **reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni**.

La **lett. c)** interviene, poi, sulle sanzioni pecuniarie previste in relazione alle condotte contemplate dall'articolo 256 TUA (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*):

- **inasprendo le sanzioni già contemplate per alcune condotte.**

In particolare è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria:

- ✓ da trecento a quattrocentocinquanta quote in caso di **raccolta, trasporto recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza** della prescritta **autorizzazione**, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente (comma 1, primo periodo dell'art. 256 TUA);
- ✓ da quattrocento a seicento quote in caso di raccolta, **trasporto recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza** della prescritta **autorizzazione**, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni contenute nel medesimo Codice dell'ambiente (commi 1, secondo periodo dell'art. 256 TUA) e in caso di **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata** (comma 3, primo periodo, dell'art. 256 TUA);
- ✓ da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote in caso di **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata** destinata allo **smaltimento di rifiuti pericolosi** (comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 TUA);

- **introducendo nuove sanzioni pecuniarie**

In particolare è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria:

- ✓ da cinquecento a mille quote per la violazione dei commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo dell'art. 256 TUA;

Il comma 1-*bis* primo periodo dell'art. 256 TUA punisce la gestione illecita di rifiuti quando dal fatto deriva: **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione o deterioramento** ambientale ovvero la gestione riguarda **siti contaminati o potenzialmente contaminati**. Il comma 3-*bis* primo periodo, invece punisce la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata quando dal fatto deriva **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione o deterioramento** ambientale ovvero la gestione riguarda **siti contaminati o potenzialmente contaminati** (*si veda amplius art. 1*).

- ✓ da seicento a milleduecento quote per la violazione dei commi 1-*bis*, secondo periodo, e 3-*bis*, secondo periodo dell'art. 256 TUA

Il comma 1-*bis* secondo periodo dell'art. 256 TUA punisce la gestione illecita di rifiuti **pericolosi** quando dal fatto deriva: **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione** o **deterioramento** ambientale ovvero la gestione riguarda **siti contaminati o potenzialmente contaminati**. Il comma 3-*bis* secondo periodo invece punisce la realizzazione o gestione di una **discarica** non autorizzata **destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi** quando dal fatto deriva **pericolo per la vita o l'incolumità delle persone** ovvero pericolo di **compromissione** o **deterioramento** ambientale ovvero la gestione riguarda **siti contaminati o potenzialmente contaminati** (*si veda amplius art. 1*).

- ✓ da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione dei commi 5 (**attività illecite di miscelazione di rifiuti**) e 6, primo periodo, (**deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**) dell'art. 256 TUA.

La **lett. c), n. 4**, inoltre, aumenta le sanzioni pecuniarie, portandole «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» a «da trecento a quattrocentocinquanta quote» per la violazione dell'articolo 259 TUA che – come modificato dall'articolo 1 del decreto in conversione - punisce chiunque effettua una **spedizione di rifiuti** costituente spedizione **illegale** ai sensi di quanto stabilito dalla normativa europea.

E' poi abrogata la lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che prevedeva le sanzioni pecuniarie per il già abrogato articolo 260 TUA (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*).(**n. 5**)

La **lett. d)** dell'articolo in commento inserisce nell'articolo 25-*undecies* un ulteriore comma 2-*bis* che prevede che nei casi di delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255-*bis* TUA) e pericolosi (255-*ter* TUA); di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA) punibili **a titolo di colpa** (*ex art. 259-*ter* TUA*) si applichino le medesime **sanzioni** previste per le condotte punite a titolo di dolo **diminuite da un terzo a due terzi**.

La **lett. e)** infine modifica il comma 7 dell'articolo 25-*undecies* in materia di **sanzioni interdittive**.

Si prevede in particolare l'applicabilità di sanzioni interdittive:

- ✓ per una **durata non superiore a sei mesi** per le ipotesi presupposto di cui all'articolo 137, commi 2, 5 e 11 TUA (carenza di autorizzazione allo scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose; superamento dei valori limite di scarico di acque pericolose; scarico non autorizzato nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e di cui agli articoli 8 commi 1 e 2 e 9

del decreto legislativo n. 202 del 2007 (rispettivamente inquinamento doloso e inquinamento colposo).

- ✓ per una durata **non superiore a un anno** nei casi di condanna per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA)

Si applica la **sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** quando l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di inquinamento ambientale (art.452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* TUA) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA) e di inquinamento doloso (art. 8 del decreto legislativo n. 202 del 2007).

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231	
Testo previgente	Testo come modificato dal decreto-legge n. 116 del 2025
<i>Art. 25-undecies. (Reati ambientali)</i>	<i>Art. 25-undecies. (Reati ambientali)</i>
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	1. <i>Identico</i>
a) per la violazione dell'articolo 452- <i>bis</i> , la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;	a) per la violazione dell'articolo 452- <i>bis</i> , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452- <i>quater</i> , la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;	b) per la violazione dell'articolo 452- <i>quater</i> , la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452- <i>quinqies</i> , la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;	c) <i>identica</i> ;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452- <i>octies</i> , la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;	d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452- <i>octies</i> , la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452- <i>sexies</i> , la sanzione	e) per la violazione dell'articolo 452-<i>sexies</i>, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il

pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;	caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
	e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
	e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
	e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	f) <i>identica</i> ;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	g) <i>identica</i> ;
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).	1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater) del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	2. <i>Identico</i>
a) per i reati di cui all'articolo 137:	a) <i>identica</i> ;
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.	

	<i>a-bis</i>) per il reato di cui all'articolo 255- <i>bis</i> , la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
	<i>a-ter</i>) per il reato di cui all'articolo 255- <i>ter</i> :
	1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
	2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
b) per i reati di cui all'articolo 256:	<i>b</i>) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	1) per la violazione del comma 1, primo periodo , la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo , e 3, primo periodo , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;	3) per la violazione del comma 3, secondo periodo , la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
	<i>3-bis</i>) per la violazione dei commi 1- <i>bis</i> , primo periodo, e 3- <i>bis</i> , primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
	<i>3-ter</i>) per la violazione dei commi 1- <i>bis</i> , secondo periodo, e 3- <i>bis</i> , secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
	<i>3-quater</i>) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
	<i>b-bis</i>) per il reato di cui all'articolo 256- <i>bis</i> :
	1) per la violazione del comma 1, primo periodo , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
	2) per la violazione del comma 1, secondo periodo , la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

	3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
	4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
c) per i reati di cui all'articolo 257:	c) <i>identica</i>
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	d) <i>identica</i>
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;	f) <i>abrogata</i>
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;	g) <i>identica;</i>
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.	h) <i>identica;</i>
	2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	3. <i>Identico</i>
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:	
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;	
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;	
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;	
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.	
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.	4. <i>Identico</i>
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	5. <i>Identico</i>

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;	
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.	
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	6. <i>Identico</i>
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.	7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto	8. <i>Identico</i>

legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	
---	--

Articolo 7
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

L'articolo 7 apporta modifiche al **Codice della Strada** al fine di sanzionare la condotta di chi **deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi** sulla strada da **veicoli** in sosta o in movimento.

L'articolo 7, composto da **un comma**, apporta le seguenti modifiche all'articolo 15 del **Codice della strada** (di cui al d.lgs. n. [285 del 1992](#)), recante l'elenco degli **atti vietati** su tutte le strade e le loro pertinenze:

- **sostituisce** la lettera *f*), al fine di annoverare tra i comportamenti vietati quello di “**insudiciare e imbrattare** la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie **diversi dai rifiuti**”, laddove in precedenza era vietato depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze. Inoltre, con la novella introdotta dal presente articolo, sono escluse le ipotesi di occupazione abusiva della sede stradale, la cui disciplina e regime sanzionatorio sono previsti dall'articolo 20 del Codice.
- **sostituisce** la lettera *f-bis*) al fine di specificare la tipologia di rifiuti che è vietato gettare dai veicoli in sosta o in movimento, richiamando anche i relativi novellati articoli del Codice dell'ambiente (v. *supra*). La nuova lettera, quindi, reca il divieto di depositare o gettare da veicoli in movimento o in sosta piccoli **rifiuti non pericolosi** sulla strada, quindi **mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni**, di cui ai novellati articoli *232-bis* e *232-ter* del Codice dell'ambiente. Restano salvi i casi di cui agli articoli 255, *255-bis* e 256 del medesimo Codice, che recano la tutela penalistica contro l'abbandono e il deposito di rifiuti non pericolosi e l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Tali modifiche sono rese necessarie dalle novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del provvedimento in esame, che riformano le fattispecie penali previste dal Codice dell'ambiente in materia di sanzioni delle condotte di abbandono di rifiuti. Per maggiori dettagli v. *supra*.

Infine, l'articolo in commento **modifica** l'articolo 201 del Codice della strada, in materia di **notificazioni delle violazioni**, inserendovi il nuovo comma *5-quater*, con il quale si estende anche all'accertamento delle violazioni del divieto di **insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento**, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), la possibilità di **non procedere alla relativa contestazione immediata**, laddove le violazioni in questione siano accertate attraverso la visione delle immagini. Pertanto, si dispone che a tal fine possano essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti

di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

Articolo 8

(Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

L'**articolo 8** introduce la possibilità di **utilizzare la Carta nazionale dell'uso del suolo** dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite nell'ambito del trattamento dei rifiuti, di inquinamento e disastro ambientale nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Più nel dettaglio, la disposizione in commento si compone di un unico comma. Esso prevede che, a tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, sia possibile, per la prevenzione e la repressione di alcune tipologie di illeciti, l'utilizzo, nell'attività di accertamento, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Secondo quanto riferito nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la Carta sopra menzionata rappresenta un *“sistema oggettivo, uniforme e georeferenziato, che consente l'identificazione di poligoni di uso agricolo e non agricolo, la valutazione di variazioni morfologiche e chimico-fisiche del suolo, il monitoraggio di abbandoni, urbanizzazioni irregolari, evoluzione delle aree boschive, la mappatura di suoli inutilizzati o degradati da recuperare, nonché la verifica di conformità degli usi del suolo agli aiuti della PAC”*. La finalità della disposizione in esame è quindi quella implementare gli strumenti *“degli organi di controllo e repressione, valorizzando un sistema informativo pubblico, aggiornato, uniforme e dotato di elevata precisione tecnica.”*

Nello specifico, le violazioni accertabili relative al [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (Codice dell'ambiente) sono le seguenti:

- abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge oggetto di analisi, precedentemente denominato “Abbandono di rifiuti”);
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del decreto-legge in esame);
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge in esame);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259).

Per quanto riguarda, invece, quelle previste dal codice penale esse sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis*);
- disastro ambientale (art. 452-*quater*);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies*). Le condotte sanzionate nel citato articolo sono relative al caso in cui i reati di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* siano commessi per colpa o se da esse derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*).

Per approfondimenti sul contenuto e sulle modifiche introdotte relative alle condotte citate si rinvia agli approfondimenti relativi agli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente dossier.

Si rileva che la sopra richiamata relazione illustrativa, nel motivare l'opportunità dell'intervento, evidenzia il fatto che *“piattaforme come Google Earth vengono già utilizzate nei procedimenti giudiziari come prove precostituite di variazioni territoriali; infatti, la giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto la piena efficacia probatoria, salvo disconoscimento formale. Tuttavia, l'affidamento esclusivo a sistemi generalisti (es. Google Earth) presenta dei limiti, soprattutto in termini di datazione certa delle immagini, standardizzazione del dato e riconducibilità istituzionale della fonte”*. Inoltre, la possibilità di sovrapporre nel tempo le immagini contenute nella Carta permetterebbe non solo l'individuazione di fenomeni di degrado, ma anche la datazione degli stessi, requisito fondamentale ai fini della responsabilità penale e amministrativa.

• **La Carta nazionale dell'uso del suolo**

La Carta Nazionale dei Suoli è una rappresentazione tematica del territorio compatibile con una cartografia 1:2.000, costituita da 14 *layer* (strati) tematici indipendenti e topologicamente congruenti, rappresentativi delle diverse tipologie di copertura e di uso del suolo e da uno strato di sintesi che costituisce la Carta dei Suoli vera e propria.

Nel [documento](#) depositato a seguito dell'audizione direttore generale di AGEA, dott. Fabio Vitale, svoltasi presso la Commissione Agricoltura il 3 aprile 2024, si fa presente che a partire dall'anno 2024 è entrato in vigore il nuovo SIPA - Sistema identificazione delle parcelle agricole -, come stabilito dall'articolo 3 del [D.M. 1° marzo 2021 n. 99707](#), non più legato al sistema del catasto digitale.

Tale sistema è in linea con la disposizione unionale definita dall'art. 4, paragrafo 3, del [Regolamento \(UE\) 2021/2115](#), che, ai fini dei pagamenti connessi alla politica agricola comune (PAC), richiede la copertura omogenea e oggettiva del terreno. L'articolo 68, paragrafo 1, del [Regolamento \(UE\) n. 2021/2116](#) stabilisce, inoltre, che *“il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1: 5.000”*.

Conseguentemente, il SIPA è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole. Questo consente di dichiarare correttamente le superfici a premio, nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti afferenti al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e al FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), nell'ambito della PAC, ed è connesso con lo [sviluppo](#) della Carta Nazionale dei

Suoli, realizzata anzitutto per tale finalità, ma il cui livello di dettaglio presenta la possibilità di un suo più esteso utilizzo.

L'organizzazione dei *layer* della Carta Nazionale dei Suoli consente di poter osservare distintamente su ogni strato: aree urbane e manufatti, strade e ferrovie, aree non coltivabili (tra cui: aree rocciose, ghiacciai, saline, discariche, aree estrattive), boschi, acque, colture arboree permanenti, seminativi, EFA (*ecological focus areas*), pascoli, prati, piantumazioni regolari.

Le caratteristiche della Carta sono le seguenti:

Automazione - Diversamente da precedenti produzioni e utilizzando varie tipologie di dati disponibili, l'impostazione del processo di generazione della Carta è ampiamente basato su procedure di tipo automatico con caratteristiche di oggettività e precisione compatibili con la scala 1:2000. A partire da ortoimmagini dell'ultima annualità, dalle immagini satellitari della costellazione di satelliti Sentinel dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e altre basi dati disponibili (le immagini del precedente sistema Refresh, il database geo-topografico delle Regioni) è stata impostata una procedura che estrae i diversi strati della Carta nazionale dei Suoli con metodologie caratterizzate da vari livelli di automazione. L'aggiornamento nel tempo avviene in relazione alle disponibilità dei dati fotogrammetrici e dei dati satellitari con periodicità triennale/annuale. La spinta verso l'automazione della produzione ottimizza anche le attività di collaudo, limitate a validare il processing di elaborazioni automatiche e a compiere elaborazioni di tipo manuale, soggette alla variabilità degli errori umani.

Oggettività – viene segnalato come l'impatto più significativo della nuova Carta nazionale dei Suoli: essere legata in minima misura alle differenti esperienze/sensibilità dei diversi operatori e derivare quanto più possibile da algoritmi che producano risultati ripetibili e validabili. L'utilizzo delle ortoimmagini e soprattutto delle serie multitemporali delle immagini dei satelliti Sentinel, forniscono rilevanti indicazioni sulle modalità attraverso le quali il suolo viene utilizzato.

Precisione geometrica - Le basi geometriche in precedenza utilizzate per il sistema Refresh provenivano da digitalizzazioni eseguite in tempi diversi, anche memorizzate in sistemi di riferimento differenti e con aggiustamenti locali che avevano di fatto degradato l'attendibilità geometrica delle informazioni di supporto. La metodologia della Carta Nazionale dell'uso del suolo prevede un'acquisizione massiva di tutte le informazioni in modo che vengano ad essere geometricamente coerenti con le ortofoto di riferimento, che presentano risoluzione spaziale pari a 20 cm.

Aspetti topologici - Il progetto nasce con una precisa impostazione topologica delle informazioni, che vengono verificate puntualmente in modo da garantire il soddisfacimento dei criteri di qualità ordinariamente prescritti nelle produzioni cartografiche.

Estensione - Il progetto è esteso a tutto il territorio nazionale, utilizzando massivamente dati telerilevati. A livello europeo, il progetto rappresenta attualmente la più estesa e accurata produzione di dato cartografico estratto automaticamente.

Articolo 9

(Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi)

L'**articolo 9**, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 1).

È altresì disciplinata la copertura degli oneri e stabilito che le risorse in questione confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario (comma 2).

Infine sono attribuiti al Commissario, in caso di abbandono di rifiuti o di individuazione di un sito contaminato, i poteri necessari per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per addivenire alla bonifica del sito, ivi incluse le azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili (comma 3).

Il **comma 1**, al fine di consentire al **Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati** di realizzare gli interventi per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, autorizza la spesa di **15 milioni di euro per l'anno 2025**.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha stabilito che il Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati provvede – con i medesimi poteri ad esso già attribuiti (dall'art. 5 del D.L. 111/2019) per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077 in materia di discariche illegali - anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" (individuata dalle direttive ministeriali, adottate d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015, v. *infra*), mediante lo svolgimento di una serie di attività, elencate dal medesimo comma (v. *infra*).

La relazione tecnica sottolinea che "con la misura in esame riveste carattere di priorità assoluta la rimozione di 92 cumuli (di rifiuti abbandonati in superficie, *n.d.r.*) censiti per un totale di 17.540 tonnellate". La medesima relazione fornisce l'elenco dettagliato di tali cumuli. Più della metà di tali rifiuti sono collocati nei comuni di Acerra (6.120 tonnellate) e Marcianise (3.750 tonnellate).

Il **comma 2** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dal comma precedente, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma in esame dispone inoltre che **le risorse** in questione **confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario**.

Il **comma 3 attribuisce al Commissario i poteri** previsti dagli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2-4, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

Le citate disposizioni del Codice prevedono:

- il potere, ordinariamente attribuito al Sindaco (dall'art. 192, comma 3), di **disporre, con ordinanza, le operazioni di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi** (che si rendono necessarie nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, così come nei casi di immissione di rifiuti, liquidi o solidi, nelle acque superficiali e sotterranee) nonché il termine entro cui provvedervi, decorso il quale viene previsto l'ulteriore potere di **procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate**;
- il potere, in caso di individuazione di siti che risultano contaminati (cioè siti nei quali sono accertati livelli di contaminazione superiori alle soglie previste dal Codice), ordinariamente attribuito alla Provincia (dall'art. 244, commi 2 e 3), di svolgere le opportune **indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di contaminazione**, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, di **diffidare** con ordinanza motivata (notificata anche al proprietario del sito) **il responsabile** della potenziale contaminazione **a provvedere alla bonifica**;
- il potere (previsto dall'art. 244, comma 4, nel caso in cui il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non provveda e non provvedano nemmeno il proprietario del sito né altro soggetto interessato) di **adottare gli interventi** necessari in conformità alla disciplina della **bonifica** da parte dell'amministrazione (prevista dall'art. 250 del Codice).

• *La "Terra dei fuochi" - Normativa ed elementi di informazione*

Il decreto-legge n. 136/2013 e la perimetrazione della "Terra dei fuochi"

Al fine di risolvere il problema dei roghi di rifiuti nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, denominato "Terra dei fuochi", nonché per il monitoraggio sanitario della popolazione ivi residente e la mappatura dei terreni agricoli finalizzata a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, è stato emanato il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.

L'articolo 1 del D.L. 136/2013, recante "Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania", ha stabilito, tra l'altro:

- al comma 1, che “il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la **mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura**, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione”. In attuazione di tale disposizione è stata adottata la **direttiva 23 dicembre 2013** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante “Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura...”;

- al comma 5, che “con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche”. In attuazione di tale disposizione è stata adottata la **direttiva ministeriale 16 aprile 2014**, recante “Definizione ... degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura...”;

- al comma 6.1, la possibilità di estendere le indagini “con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5”. In attuazione di tale disposizione è stata adottata la **direttiva interministeriale 10 dicembre 2015** recante “Individuazione ... degli ulteriori terreni agricoli da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura...”.

Il comma 6 del medesimo articolo 1 ha previsto l'emanazione, sulla base dei risultati delle indagini previste dal comma 5, di decreti interministeriali volti a indicare “i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative” nonché, eventualmente, anche “i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari” e “i terreni da sottoporre ad indagini dirette”.

Lo stesso comma ha altresì stabilito che “con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato” e che “sulla base di tali ulteriori indagini ... si procede all'indicazione della destinazione dei terreni”. In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati: il D.M. 11 marzo 2014, il D.M. 12 febbraio 2015, il D.M. 7 luglio 2015 e il D.M. 3 aprile 2017.

Nelle recenti relazioni del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. (v. *infra*) viene evidenziato che “dal 2013 al 2015 è stata effettuata una **perimetrazione territoriale** che comprende complessivamente **90 Comuni** nelle

province di Napoli e Caserta per un'area totale di **150.000 ettari** su cui insistono circa 2 milioni e 600.000 abitanti”.

La relazione illustrativa evidenzia inoltre che la situazione di inquinamento ambientale nella “Terra dei fuochi” risulta particolarmente grave “tanto da non avere eguali nel nostro Paese, sia per le **33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie** (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni ‘80 e ‘90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità.

Per approfondimenti in merito ai risultati delle indagini, nonché per la consultazione dei testi delle direttive e dei decreti ministeriali succitati, si rinvia alla [sezione “L'ARPA e la terra dei fuochi” del sito web dell'ARPA Campania](#).

Ulteriori elementi di informazione sulle vicende della “Terra dei fuochi” sono state fornite nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari; si vedano, in particolare, le [audizioni, svolte nella seduta del 13 febbraio 2025](#), del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del vicepresidente della Giunta regionale della Campania con delega all'ambiente.

Le nuove misure previste dal D.L. 25/2025

L'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha introdotto, ai commi 5-14, specifiche misure per l'area denominata “Terra dei fuochi” attraverso il **potenziamento del ruolo del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati**.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione di tale decreto-legge, le disposizioni recate dai succitati commi 5-14 dell'art. 10 “perseguono l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti che interessa la c.d. Terra dei fuochi, **al fine di garantire un adeguato e programmatico intervento a seguito della sentenza del 30 gennaio 2025 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** (illustrata nella premessa al presente dossier, a cui si rinvia, *n.d.r.*)”.

In particolare il comma 5 ha stabilito che il succitato Commissario provvede – con i medesimi poteri ad esso già attribuiti (dall'art. 5 del D.L. 111/2019) per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077 in materia di discariche illegali² - anche alla **bonifica dell'area denominata “Terra dei fuochi”** (individuata dalle direttive ministeriali, adottate d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015, v. *supra*), mediante lo svolgimento di una serie di attività, elencate dal comma medesimo.

Nel dettaglio, le **attività attribuite alla competenza del Commissario** sono le seguenti:

a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la

² Si fa notare che il comma 1-*bis* dell'art. 5 del D.L. 111/2019 (introdotto dall'art. 43, comma 1, lett. b), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152) ha disposto che le funzioni e le attività del Commissario in questione “sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti”.

salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni insediate nell'area interessata;

b) ricognizione delle risorse stanziata e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui alla lettera a);

c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;

d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;

e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;

f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuati e programmati.

Il successivo comma 6 ha imposto alle amministrazioni centrali e locali, nonché alla regione Campania e alle Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), di comunicare al Commissario le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.

I commi 7-9 hanno invece previsto precisi **obblighi informativi in capo al Commissario**, stabilendo che lo stesso deve:

- trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al comma 5, lettere a), b) e c), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi" (comma 7);

- trasmettere la relazione testé menzionata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 8);

- presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente (mensilmente per il primo anno) e pubblicare la relazione stessa in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale.

Degne di nota sono altresì le disposizioni del comma 11, che dispone che **sono trasferiti al Commissario gli interventi** di cui al comma 6 che risultano **già integralmente finanziati a legislazione vigente**, con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Per consentire lo svolgimento delle attività affidate al Commissario, il comma 12 prevede che il **contingente di personale** della relativa struttura commissariale è incrementato di 10 unità per il triennio 2025-2027 e, a tale fine, è autorizzata la spesa complessiva di circa 2 milioni di euro per il triennio 2025-2027 (659.290 euro annui). Viene inoltre **affidato all'ISPRA** (dal comma 13) il compito di provvedere al **monitoraggio sull'espletamento dei compiti attribuiti al Commissario** e di pubblicare i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale. Per tale finalità è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro (2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).

Le relazioni del Commissario unico

In attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 25/2025 illustrate in precedenza, il Commissario ha pubblicato sul proprio sito *web* le prime [relazioni mensili “sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree contaminate delle province di Napoli e Caserta”](#).

Nelle conclusioni della prima di tali relazioni viene evidenziato che “un contesto di gravità ambientale e sanitaria per la popolazione residente nell’**area contaminata** che si estende in particolare su: 3.753 ha (per quanto riguarda le discariche e i siti contaminati); 1.200 ha (per quanto riguarda i terreni agricoli) localizzati soprattutto nelle zone di confine delle due provincie rispetto ai 156.000 ha totali, che interessa in particolare i comuni di Castel Volturno, Caserta, Villa Literno, Caivano e Acerra (per quanto riguarda i terreni interdetti alle coltivazioni per presenza di rifiuti interrati) e i comuni di Napoli, Pozzuoli, Ercolano (per quanto riguarda discariche e siti contaminati) oltre alle cinque porzioni di territorio c.d. aree vaste (che spesso includono entrambe le criticità). In questa area, agli interramenti di rifiuti speciali iniziati negli anni ’70 e continuati negli anni ’80 e ’90 ad opera di un sistema criminale di tipo camorristico che ha gestito illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall’intero territorio nazionale, si sono cumulati oggi le migliaia di tonnellate di rifiuti speciali e di rifiuti urbani (RSU), che parte di operatori economici e cittadini riversano in modo illegale nelle strade, sotto i ponti, sotto i viadotti, nei canali, nei Regi Lagni, nelle strade rurali e interpoderali in dispregio di ogni basilare senso civico e responsabilità per i danni che arrecano in termini di salute, di inquinamenti e di danni inflitti ai propri concittadini. Sono circa 70 gli ettari interdetti di terreni agricoli ma su altri 500 ettari è necessario svolgere e continuare le verifiche per le classi di rischio più elevate (R5, R4, R3, R2a) con una previsione di risorse necessarie pari a € 76.741.800. La spesa di smaltimento in questi anni che i comuni e la SMA, la società incaricata dalla Regione Campania, hanno affrontato per sgomberare le aree dei rifiuti è stata di € 50.000.000. Attualmente sul territorio in superficie sono stimati abbandoni di rifiuti per circa 33.000 tonnellate, di cui l’80% speciali, per una spesa stimata di smaltimento di circa € 30.000.000. Sono stati censiti 71 siti di competenza pubblica sui quali effettuare interventi di messa in sicurezza o bonifica per una spesa presunta di € 2.527.125.000”.

Sulla base dei dati riportati nella terza relazione, pubblicata il 20 luglio 2025, è possibile pervenire alla seguente **stima delle risorse necessarie per il triennio 2025-2027**, per macro-aree di intervento:

- terreni agricoli, 13,4 milioni di euro;
- rifiuti sversati in superficie, 8,2 milioni di euro³;
- bonifica di discariche e di siti contaminati, 342,8 milioni di euro;
- salute pubblica (programmi di *screening* e sorveglianza), 48 milioni di euro.

Il risarcimento dei danni all’ambiente

Nella [risposta all’interrogazione 3/01704](#), resa nella seduta dell’Assemblea della Camera del 5 febbraio 2025, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha ricordato che “l’Avvocatura, nel corso del 2024, ha espresso parere favorevole all’avvio di un’azione risarcitoria del danno ambientale. È stato richiesto, altresì, di attivare l’ISPRA per il necessario supporto tecnico, volto all’accertamento dello stato dei siti coinvolti e

³ A differenza delle altre aree di intervento, per l’area relativa ai rifiuti sversati viene fornito solamente il fabbisogno stimato per il periodo 2025-2035, pari a 30 milioni di euro. Dividendo tale importo per gli undici anni del periodo e moltiplicando per tre si ottiene una stima, seppure grossolana, del fabbisogno di risorse finanziarie nel triennio 2025-2027.

alla quantificazione dei costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta riparazione. Il valore monetario del danno ambientale, complessivamente stimato in circa **33 milioni di euro**, rappresenta, pertanto, la quantificazione delle **misure ambientali e complementari, che dovranno essere realizzate a spese dei responsabili**, anche presso altri siti”.

Il Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti

Nel [comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025](#) viene reso noto che il Consiglio dei ministri “ha deliberato l’approvazione del Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della cosiddetta Terra dei fuochi (province di Napoli e Caserta) funzionali ai comuni di Napoli e di Caivano”.

Articolo 10
(Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi)

L'**articolo 10** reca disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del **contributo di autonoma sistemazione (CAS)**, in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza.

L'articolo in esame **modifica** la disposizione recata dall'**art. 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 4/2022**.

Il primo periodo di tale comma dispone che il contributo di autonoma sistemazione (CAS), previsto in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale, può essere prorogato, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su richiesta del Presidente della regione interessata⁴, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità.

Il secondo e ultimo periodo del comma 1 dispone inoltre che il **riconoscimento** agli interessati delle misure di cui al primo periodo (cioè **del CAS**) è comunque **subordinato** ai seguenti **due requisiti**:

- 1) la verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile;
- 2) la richiesta dei medesimi soggetti per la concessione del contributo per la ricostruzione.

La disposizione in esame riscrive il secondo dei citati requisiti, stabilendo che esso prevede che la **domanda di contributo per la ricostruzione dev'essere stata presentata entro la scadenza del termine** fissato per la sua presentazione.

La relazione illustrativa evidenzia che la seconda condizione prevista dal testo previgente "si verifica con particolare difficoltà; infatti l'avvio dei processi di ricostruzione in conseguenza di eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ... nonché la contestuale introduzione delle disposizioni inerenti la procedura per la richiesta del contributo per la ricostruzione avvengono, nella quasi totalità dei casi, successivamente

⁴ Ordinanze attuative di tali disposizioni sono, per esempio, l'ordinanza 5 luglio 2022, n. 901 (finalizzata a garantire la prosecuzione delle misure di assistenza abitativa in favore dei soggetti evacuati a seguito degli eventi meteorologici che nell'autunno 2019 hanno colpito il territorio della Liguria) e l'ordinanza 20 giugno 2025, n. 1147 (relativa all'evento franoso che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina), il cui comma 14 dell'art. 1 autorizza a proseguire, fino al 31 dicembre 2025, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari nei confronti dei quali è verificata e attestata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima.

alla scadenza degli stati di emergenza. Ne consegue che l'attuale formulazione della norma in esame non può trovare concreta applicazione, generando di fatto un'interruzione nell'erogazione del citato Contributo per l'autonoma sistemazione, con conseguente considerevole disagio per la popolazione interessata. La disposizione mira, quindi, a superare detta criticità consentendo l'erogazione del menzionato contributo di autonoma sistemazione anche nelle more del completamento delle procedure di presentazione delle domande per il contributo per la ricostruzione, fermo restando la necessità di presentare la domanda di contributo entro i termini all'uopo applicabili".

Articolo 11

(Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche)

L'**articolo 11** proroga dal 17 settembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata.

La proroga in esame interviene sul termine dello stato di emergenza indicato dall'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76.

Il testo previgente di tale comma dispone che lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni (v. *infra*), in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 (termine prorogato dall'articolo in esame al 31 dicembre 2025) al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale.

• *L'alluvione del 2022 nelle Marche - Normativa, risorse e interventi*

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, è stata emanata la [delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022](#), con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi (cioè fino al 16 settembre 2023), lo stato di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018).

Successivamente sono state emanate alcune ordinanze di protezione civile. Con la prima di tali ordinanze ([ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022](#)) sono state previste, tra l'altro, la nomina del presidente della Regione Marche quale Commissario delegato, la predisposizione di un piano degli interventi urgenti e l'apertura di una contabilità speciale per il commissario delegato.

In seguito, con la [delibera del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2022](#) si è provveduto all'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con la delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale

della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, anch'esso colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. Con tale delibera lo **stanziamento a carico del Fondo per le emergenze nazionali** è stato elevato a **6,1 milioni di euro**, prevedendo cioè un incremento di 1,1 milioni di euro in conseguenza dell'estensione deliberata.

Successivamente, l'**art. 12-bis del D.L. 176/2022**, ha autorizzato la spesa di **200 milioni di euro, per l'anno 2022**, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici in questione.

Per la medesima finalità, il **comma 730 della legge di bilancio 2023** (L. 197/2022) ha autorizzato la spesa di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, ad integrazione delle risorse già stanziata.

In attuazione delle disposizioni recate dal succitato art. 12-bis del D.L. 176/2022 è stato emanato, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il [D.M. 9 marzo 2023](#) recante "Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche".

L'art. 18, comma 2, del [decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61](#), ha disposto che all'attuazione degli interventi da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici in questione si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e all'art. 1, comma 730, della legge 197/2022.

Successivamente, con la [delibera del Consiglio dei ministri 23 maggio 2023](#) si è provveduto all'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, anch'esso colpito dagli eccezionali eventi meteorologici in questione.

La **scadenza dello stato di emergenza** in questione, fissata inizialmente dalla succitata delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, è stata prorogata di ulteriori dodici mesi dalla [delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023. Il termine risultante da tale proroga è stato ulteriormente prorogato al **17 settembre 2025** (termine **ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025** dall'articolo in esame) dall'art. 8-bis, comma 1, del [decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76](#).

In relazione alle **risorse complessivamente destinate in favore dei territori colpiti** dall'emergenza in questione, nel [comunicato stampa del 12 settembre 2024 della Regione Marche](#) viene evidenziato che alle risorse stanziata con provvedimenti statali (v. *supra*) si aggiungono "28 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Marche per interventi regionali di prevenzione del dissesto idrogeologico, 20,9 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, e 8,8 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) erogati tramite la Regione".

Nel medesimo comunicato sono fornite informazioni circa lo **stato di attuazione degli interventi**, evidenziando, tra l'altro, che:

- per la somma urgenza "sono stati approvati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 1470 interventi per 135,8 milioni di euro, con 53 milioni già liquidati, in attesa della completa rendicontazione da parte dei soggetti attuatori";

- nel 2023 "a pochi mesi dall'alluvione, sono stati erogati i primi ristori per un totale di 24 milioni di euro, così distribuiti: 13,5 milioni di euro per interventi a favore dei privati (5.000 euro per il sostegno immediato alle famiglie), che hanno permesso di liquidare

3.095 pratiche; e 10,4 milioni di euro destinati a 643 interventi a favore delle imprese, con contributi di 20.000 euro. Per quanto riguarda i ristori ‘pesanti’, è in corso la fase di erogazione con le anticipazioni del 20% dei ristori, che ammontano a 4,6 milioni di euro, su un totale ad oggi di richieste pervenute di 30,57 milioni destinati a privati, titolari di attività economiche, produttive e imprese agricole. Le Marche sono state la prima regione in Italia di fronte ad una calamità naturale a stanziare fondi regionali per destinare un contributo per il risarcimento di veicoli danneggiati (668 automobili e 85 furgoni), pari a 2,2 milioni di euro”;

- il Piano delle Opere Strutturali del Commissario “che attualmente ammonta a 130 milioni di euro e destinato ad aumentare, riguarda opere complesse per la prevenzione del rischio idrogeologico, al di là degli interventi di somma urgenza realizzati dalla Protezione Civile. Prevede, tra le altre cose, la demolizione e ricostruzione di ponti, la creazione di vasche di laminazione e la riqualificazione di borghi, con l'obiettivo principale di mettere in sicurezza la popolazione e proteggere i territori colpiti dall'alluvione, come il bacino del Misa-Nevola e il comprensorio del Catria nell'alto pesarese”.

Per i testi delle ordinanze emanate e ulteriori approfondimenti si rinvia alla [sezione “Emergenza alluvione 2022” del sito web della Regione Marche](#).

Articolo 12
(Entrata in vigore)

■ L'**articolo 12** regola l'**entrata in vigore** del decreto-legge in esame.

Nello specifico, l'**unico comma** di cui si compone l'articolo in commento dispone che il decreto in esame entra in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 9 agosto 2025.

Conseguentemente, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.